



# Manovra economica 2011-2012 Decreto Legge 78/2010



## IN PENSIONE PIÙ TARDI

### LE FINESTRE



Chi matura requisiti per il **diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010** (anche con decorrenza gennaio 2011 o successiva) non subirà variazioni e manterrà le attuali finestre di uscita. (Nota: *I dipendenti INPS che abbiano già maturato il diritto a pensione e per i quali si sia già aperta o comunque si aprirà nel 2010 la prima finestra utile per l'uscita dal servizio, potranno cessare l'attività in qualunque momento, anche nel 2011 o successivamente dando, al momento opportuno, il necessario preavviso di 2 mesi.*)

Chi perfeziona il **diritto a pensione dal 1° gennaio 2011** dovrà attendere l'apertura della finestra mobile.

### LA FINESTRA MOBILE

Per i lavoratori dipendenti ed autonomi che maturano i **requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia dal 1° gennaio 2011** è prevista una sola finestra d'uscita (detta finestra mobile, perché collegata alla maturazione del requisito del singolo lavoratore):

- per i dipendenti - **12 mesi** dopo che il lavoratore ha maturato i requisiti;
- per gli autonomi - **18 mesi** dopo che il lavoratore ha maturato i requisiti.



### COSA CAMBIA

**40 ANNI DI CONTRIBUTI:** Il sistema di finestra mobile dal 1° gennaio 2011 si applica anche a chi maturerà 40 anni di contributi a partire da quella data.

**Chi matura i 40 anni di contributi entro il 31 12 2010 potrà usufruire ancora delle attuali quattro finestre annuali.**

**ANZIANITA'** Al raggiungimento della quota necessaria (età + contributi) i lavoratori dipendenti ed autonomi dovranno aspettare da un minimo di un mese ad un massimo di 6 mesi in più di quanto richiesto attualmente per il diritto alla pensione di anzianità.

**VECCHIAIA** dal gennaio 2010 età anagrafica: 65 anni per gli uomini, 60 per le donne e 61 per le donne del pubblico impiego (INPDAP). Dal 2012 a 65 anni per le donne del pubblico impiego (INPDAP). I lavoratori dipendenti dovranno prolungare la permanenza in servizio da un minimo di 7 mesi a un massimo di 9 rispetto a quanto richiesto attualmente per il diritto alla pensione di vecchiaia; I lavoratori autonomi da un minimo di 9 mesi a un massimo di 12.

### DAL GENNAIO 2011 RESTANO IN VIGORE LE ATTUALI FINESTRE DI USCITA ANCHE NEI SEGUENTI CASI:

**SCUOLA** insegnanti, impiegati e tecnici (ATA) continueranno ad andare in pensione con decorrenza 1° settembre di ciascun anno;

**LAVORATORI DIPENDENTI** con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti per il diritto alla pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; (*Si tratta di categorie che hanno l'obbligo del preavviso lungo ed è una casistica che non riguarda i dipendenti INPS.*)



**LAVORATORI** per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa per limiti di età;

**LAVORATORI CHE MATURANO I REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2011** nel limite massimo di **10.000** unità per le

seguenti categorie: lavoratori in mobilità breve per accordi sindacali anteriori al 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di mobilità; lavoratori in mobilità lunga per accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che alla data di entrata in vigore del DI 78/2010 risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberanti banche, assicurazioni ecc.). L'INPS effettuerà un monitoraggio delle domande presentate e non prenderà in esame quelle che dovessero risultare eccedenti la soglia delle 10.000 previste.



## LIQUIDAZIONI: DAL TFS AL TFR

(Norme valide solo per i dipendenti pubblici)

dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, il Trattamento di Fine Servizio (TFS) sarà trasformato in Trattamento Fine Rapporto (TFR), così come avviene per i lavoratori privati ai quali si applica l'art. 2120 del codice civile.

### COME SARA' APPLICATO

**CALCOLO DEL TFS FINO AL 31 DICEMBRE 2010**

**CALCOLO DEL TFR PER I PERIODI DI LAVORO DAL 1° GENNAIO 2011.**

La manovra non chiarisce se nel TFR confluirà la retribuzione accessoria (indennità varie, produttività, premi ecc.).

### DIFFERENZA TRA TFS E TFR

- Il TFS è calcolato su alcune voci dell'ultima retribuzione utile, moltiplicata gli anni di servizio,
- Il TFR è accantonato annualmente anche se in forma virtuale nel pubblico impiego.

Dall'entrata in vigore del D. legge 78/2010 l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio, il trattamento di fine rapporto ed ogni altra indennità equipollente spettante a seguito di cessazione dal servizio saranno erogate nel seguente modo:

- In un unico importo se l'ammontare lordo è inferiore a 90.000 euro;
- In due importi annuali se l'importo è superiore a 90.000 ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo anno sarà erogata la somma di 90.000 euro ed il secondo anno la differenza;
- In tre importi annuali se l'ammontare complessivo della somma supera 150.000 euro. In tal caso il primo anno saranno erogati 90.000 euro, il secondo 60.000 ed il terzo la differenza.

**QUESTI SONO I CONTENUTI ATTUALI DEL DL 78/2010**

**CHE POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI**

**DURANTE L'ITER PARLAMENTARE CHE**

**TRASFORMERÀ IL DL IN LEGGE.**



**Per non morire di lavoro e sul lavoro  
Salviamo il diritto alla previdenza pubblica**